



Gli incentivi ci sono

a cura di: Avv. Paolo Moroni e Avv. Claudia Balestreri



La “finanziaria”, o decreto fiscale come è più corretto chiamarlo, conferma il sostegno al comparto dell'autotrasporto. Vediamo come

Con la legge finanziaria 2006 la deduzione forfettaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo TUIR), era stata estesa anche ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo limitato al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Per tale agevolazione veniva, con il medesimo articolo, autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. Tale misura, che, secondo la previsione dell'art. 1, co. 106 della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) avrebbe dovuto operare limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, è stata in realtà prorogata per gli anni successivi.

Le misure per il 2019

Con il decreto legge n. 119, in vigore dal 24 ottobre 2018, il Governo ha confermato la volontà di sostenere gli interventi in materia di ristrutturazione dell'autotrasporto (art. 23), incrementando, per l'anno 2018, la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di un ulteriore importo di **26,4 milioni** di euro.

Vediamo, quindi, come è stata applicata in pratica l'agevolazione negli ultimi anni, per avere almeno sommariamente un'idea di come bisognerà comportarsi al momento della dichiarazione relativa ai redditi 2018. A decorrere dal 2016 (articolo 1, comma 652, legge 208/2015 - Legge Stabilità 2016) per il regime delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate rilevano due sole categorie di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore: quelli effettuati oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (quindi, a prescindere se all'interno della regione o delle regioni confinanti ovvero oltre tali ambiti) e quelli effettuati al suo interno. Relativamente ai primi, per il periodo d'imposta 2015, spettava una deduzione forfettaria di 51 euro, mentre per i trasporti che avvenivano all'interno del comune, la deduzione era pari al 35% di quell'importo, quindi pari ad un importo di euro 17,85. Le suddette misure venivano successivamente confermate per il periodo d'imposta 2016. Per il periodo 2017, invece, le deduzioni erano state ridotte da 51 a 38 euro per i trasporti effettuati oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e da 17,85 a 13,30 euro se il viaggio veniva effettuato all'interno del comune.

Tutti questi importi sono da intendersi giornalieri, pertanto, qualora nella medesima giornata vengano effettuati più trasporti, sia nel medesimo comune dove l'impresa ha sede, sia al di fuori dello stesso, è possibile adottare la deduzione giornaliera più favorevole, senza possibilità di cumulo. L'incremento della dotazione finanziaria di-

sposta dal DL 199/2018 potrebbe generare un nuovo aumento degli importi delle deduzioni, ma bisognerà attendere la definizione degli stessi da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF ed il conseguente Comunicato Stampa da parte dell'Agenzia delle Entrate prima di gioire.

SINTETIZZANDO

La deduzione ha interessato fino ad oggi:

- ▶ le imprese autorizzate all'autotrasporto merci per conto di terzi in regime di contabilità semplificata e che non abbiano optato per il regime ordinario;
- ▶ le imprese familiari, esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria, a condizione che i trasporti di merci per conto terzi siano effettuati personalmente dal titolare dell'impresa, mentre la deduzione non spetta per i trasporti eseguiti da dipendenti e/o collaboratori familiari;
- ▶ le società in nome collettivo e in accomandita semplice, relativamente ai trasporti effettuati personalmente dai soci e che optano per la contabilità ordinaria (C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E);
- ▶ le imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per mezzo di motoveicoli e autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 KG, pur se non iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.

La deduzione, invece, non spetta a:

- ▶ tutte quelle imprese di autotrasporto che, per obbligo, sono in regime di contabilità ordinaria (sono quindi escluse tutte le società di capitali);
- ▶ ai contribuenti minimi e forfettari.

Oltre alle suddette deduzioni, per il periodo di imposta 2017 era stata confermata anche la misura relativa al recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - potevano recuperare (fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore di categoria ecologica almeno Euro 2, adibiti a trasporto merci, di massa complessiva non inferiore alle 11,5 tonnellate a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Si attende, quindi, di conoscere se anche per il periodo di imposta 2018 sarà possibile godere di tali agevolazioni. ◉



P. M. & G.
STUDIO LEGALE

I NOSTRI ESPERTI

Lo Studio si occupa di diritto amministrativo, contrattuale, commerciale, della navigazione e dei trasporti, del lavoro e delle nuove tecnologie.

In particolare, sta attualmente sviluppando un progetto sull'utilizzo diffuso delle tecnologie blockchain e dei ledger distribuiti, nonché sulle potenzialità degli smart contract, al fine di impiegare tali strumenti, ad esempio, per semplificare, velocizzare e conferire maggiore trasparenza al flusso di informazioni sottostante ad ogni trasporto nazionale ed internazionale. Inoltre, lo Studio può offrire consulenza

alle piccole, medie e grandi imprese che si occupano di trasporti nelle problematiche relative all'individuazione dei siti di logistica, dei contratti d'appalto per la realizzazione degli stessi. Inoltre, propone assistenza mirata sia in fase di redazione di contratti di subtrasporto, appalto di servizi di trasporto, individuali di lavoro, accordi aziendali e sindacali, sia nella eventuale fase patologica del rapporto tra le parti coinvolte.

INFO Per maggiori informazioni e richieste di consulenze legali: www.pmg.it

SAF TIRE PILOT - risparmio totale

„Come conducente devo pianificare in maniera efficiente i miei viaggi. Con il SAF TIRE PILOT è particolarmente facile, perché questo sistema controlla e regola attivamente la pressione dei pneumatici. Ciò permette di risparmiare carburante, riduce l'usura delle gomme e contemporaneamente diminuisce il rischio d'incidenti. Perfetto!”

SAF-HOLLAND ITALIA
Via M. Fiorino, 23
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. 045 - 8250560
Fax 045 - 509789
info@safholland.it



www.safholland.com

E' NECESSARIO TROVARE NUOVE SOLUZIONI -

soprattutto nel settore dei trasporti. La nostra iniziativa "We Think Ahead - Pensiamo al futuro" porta avanti il progetto di piantagione di alberi "Una pianta per il pianeta", dimostrando come possiamo collaborare per compensare le emissioni di CO₂. www.we-think-ahead.org



SAF Holland

Ci trovate al
Transpotec 2019
21-24 Febbraio

